

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

1. Quando un tribunale adito di una causa invita le parti a ricorrere alla mediazione e tale procedimento porta a un accordo, detto tribunale è competente a ricevere la domanda di esecutività dell'accordo.
2. In tutti gli altri casi, il Presidente della High Court è l'autorità competente a ricevere le istanze di esecutività.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.